

## DICHIARAZIONI

---

### *I forfettari recuperano le ritenute in dichiarazione*

di **Fabio Garrini**

Quando il contribuente che ha aderito al **regime forfettario** subisce una **ritenuta**, questa comunque può essere fatta valere all'interno della dichiarazione dei redditi a **scomputo della sostitutiva dovuta**, previa indicazione nel **quadro RS**; infatti, benché tali soggetti siano **esonerati dal prelievo alla fonte**, non è raro che un **committente operi comunque la ritenuta**.

Tale soluzione, suggerita dall'**Agenzia delle Entrate** con due documenti di prassi ([risoluzione 47/E/2013](#) e [risoluzione 55/E/2013](#)) e confermata dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi, permette di **evitare soluzioni ben più laboriose e molto meno immediate**, quale la via del rimborso ai sensi dell'[articolo 38 D.P.R. 602/1973](#).

#### **Forfettari e ritenute**

I ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti che applicano il regime forfettario (medesime considerazioni valgono comunque anche per i minimi) **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del **cessionario/committente** che effettua il pagamento della fattura.

Come ricordato dalla recente [circolare 9/E/2019](#), tali soggetti dovranno a tal fine rilasciare un'**apposita dichiarazione al sostituto** dalla quale risulti che il **reddito** cui le somme percepite afferiscono è **soggetto all'imposta sostitutiva**.

Di conseguenza, il **quadro LM non prevede alcuna specifica collocazione per le ritenute subite** (ma solo per i crediti d'imposta).

Il rigo **LM41** è infatti formalmente dedicato alle sole **ritenute cedute dal consorzio**.

Come comportarsi invece se il contribuente ha subito **altre tipologie di ritenute**?

Una prima risposta a tali interrogativi è stata offerta dall'**Agenzia delle Entrate** tramite la [risoluzione 47/E/2013](#) (riguardava il **regime di vantaggio**, ma le medesime considerazioni valgono anche per il **forfettario**, come peraltro confermato dall'Agenzia nella [circolare 9/E/2019](#)) nella quale viene riconosciuta, in deroga alla **via principale dell'istanza di rimborso**, la possibilità di far valere direttamente nel modello dichiarativo il **prelievo alla fonte subito** (ancorché non dovuto) con riferimento alle ritenute relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**: si pensi, ad esempio, ad un **elettricista** che

emette una **fattura per il rifacimento di un appartamento** oggetto di ristrutturazione e subisce dalla propria **banca** la corrispondente ritenuta.

Oltre ad **autorizzarne lo scomputo nel modello Redditi** (nella [circolare 10/E/2016](#) si dice “a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate”), viene altresì offerta una precisa indicazione circa le **modalità di esposizione nel modello**:

- le ritenute vanno evidenziate al rigo **RS40** rubricato “**ritenute regime di vantaggio e regime forfetario - casi particolari**”;
- conseguentemente, dette ritenute possono essere normalmente scomutate nel quadro LM, al rigo **LM41**, ovvero nel **quadro RN**, al rigo RN33 colonna 4.

L’aspetto insoddisfacente di tale prima pronuncia risiede non tanto nella modalità prescelta, ma piuttosto nel fatto che l’Agenzia ha dimostrato di interessarsi di una **specifica categoria di ritenute**, senza chiarire come comportarsi con le **altre ritenute operate erroneamente**.

In un **successivo intervento** ([risoluzione 55/E/2013](#)) l’Amministrazione ha aperto anche alle **altre ritenute** la soluzione del recupero veloce tramite scomputo in dichiarazione: le indicazioni precedentemente descritte possono applicarsi, in generale, a **tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti forfettari, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina** (devono essere **certificate** dal sostituto e da questi indicate nel proprio Modello 770).



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO**

Scopri le sedi in programmazione >